



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	560 del 21/10/2022
-----------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2022/2023

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i

dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³, secondo il seguente schema:
 - **LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA 0** quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - **LIVELLO ARANCIO, GRADO DI ALLERTA 1** quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - **LIVELLO ROSSO, GRADO DI ALLERTA 2** quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Bassano del Grappa risulta ora inserito nella zona **"IT0524 - Zona Pedemontana"** nell'ambito del PRTRA;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *"i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D. Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale"*;

- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006”*;
- D. M. 383 del 6 ottobre 2022 che fornisce indicazioni sui nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, 54 e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

Vista la convocazione del T.T.Z. del 28/09/2022 della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. com. 64495 del 20/09/2022, con allegata la proposta di Ordinanza per i comuni al di sopra dei 30.000 abitanti;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 28/09/2022 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

l'istituzione per il periodo dal 01 ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 degli obblighi e divieti di seguito indicati.

A – MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:

A1) L'ISTITUZIONE DEL **DIVIETO DI TRANSITO**, già dal **LIVELLO VERDE - NESSUNA ALLERTA 0**, dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 dalle ore 08.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, nel territorio comunale come individuato dalla planimetria, che si allega alla presente, per farne parte integrante (Allegato Sub. A), a cui si può accedere attraverso i seguenti varchi:

- Porta delle Grazie;
- Via Margnan a partire dal varco della ZTL;
- Vicolo da Ponte;
- Via Museo;
- V.lo Brocchi;
- Via Verci;
- Via Bastion, a partire dall'intersezione con Porto di Brenta;
- Vicolo Macello, a partire dall'intersezione con Via Scalabrini;
- Via Angarano, tronco est a partire dall'intersezione con Via Scalabrini;

A1a) al **LIVELLO VERDE - NESSUNA ALLERTA 0** dalle ore 08.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:

A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), classificati "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA o classificati "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "**EURO 4**" AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

A1b) al **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1**, fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 18.30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, è esteso ai seguenti veicoli:

A1ba) Autoveicoli categoria M classificati "EURO 2" ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Ab2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 1";

A1c) Al **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2** fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 12.30, **tutti i giorni di allerta**, è esteso ai veicoli categoria N classificati "**EURO 5**" AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

B – MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO:

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

B1) di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a

bordo del conducente o di passeggeri. la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

B2) Di procedere alla combustione all'aperto e abbruciamenti di residui vegetali, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, mezzi alternativi al fuoco per eliminare tale materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani come disciplinato dal Regolamento Gestione Rifiuti Unitario;

B3) di effettuare falò rituali all'aperto e fuochi d'artificio;

C - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:

C1) l'obbligo **nelle 13 ore/giorno, dal 22 ottobre al 07 aprile**, consentite in zona climatica "E", fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del "piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

C1a) **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

C1b) **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

C1c) di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1** e **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2**;

C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) **3 STELLE** in **LIVELLO VERDE - NESSUNA ALLERTA 0**

C2b) **4 STELLE** in caso di allerta **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1** e **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2** per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:

l'istituzione in tutto il territorio comunale del **DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea**, nel periodo dal 01 ottobre 2022 al 15 aprile 2023 in caso di allerta **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1** e **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2** per tutti i giorni di allerta fino al giorno di

controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato¹.

E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI ARANCIO E ROSSO (grado di allerta 1 e grado di allerta 2):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, C1c, C2b e D, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale e ogni altra modalità di segnalazione prevista dal comune del raggiungimento dei livelli di allerta **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1** e **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2** di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza anche mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale;

ORDINA

la sospensione temporanea del divieto di cui alla Lettera A e B3 per il periodo dal 19 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 compresi;

INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

e) i titolari/gestori degli esercizi commerciali a non mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, e, quindi, di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

INFORMA

¹ L'ordinanza emessa per i PM10 in ottemperanza alla DGR 238/2021 limita lo spandimento dei liquami e dei concimi a base di urea e non riguarda i letami (per le definizioni vedasi DGR 813/2021, allegato A, art. 2). Tuttavia lo spandimento sia di liquami che di letami è anche soggetto alla direttiva nitrati, vedasi la DGR 813/2021 che nel periodo invernale pone limitazioni in base alle condizioni agrometeorologiche. Le giornate di divieto, sono quindi puntualmente indicate e tenute costantemente aggiornate a cura di ARPAV con apposito bollettino agrometeo, consultabile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) per quanto attiene ai punti **A1b) e A1c)** del dispositivo, si provvederà con idonea segnaletica stradale dandone opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale e ogni altra modalità di segnalazione prevista dal comune;
- b) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- c) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
 - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- d) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- e) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, **mercoledì** e **venerdì**. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
- f) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

ESCLUSIONI

Sono esclusi dai punti A1a) **LIVELLO VERDE – NESSUNA ALLERTA 0**, A1b) **LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1** e A1c) **LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2** del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada²;
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli ad alimentazione diesel dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o metano;
- veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo servizio pubblico o sociale di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri, del Corpo Forestale e enti pubblici o gestori di servizi pubblici;

² f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
- veicoli di medici/veterinari in visita urgente e farmacisti in servizio muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli condotti da ultrasessantenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
- veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni;
- I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente
- I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio
- I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito;
- I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- I veicoli dei residenti, degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla residenza, dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza.

Sono esclusi dal punto C1) limitatamente per:

- il periodo di accensione
 1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

- la sola durata giornaliera di attivazione:
 1. gli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 2. gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe generali del punto precedente, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 3. gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
 4. gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili che siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

- la riduzione delle temperature dai punti C1a), C1b) e C1c) i seguenti edifici:
 1. gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
 2. gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali;
 3. gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite;
 4. gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Per la segnaletica stradale di cui al presente provvedimento, di demandare all'individuazione, adeguamento ed installazione all'Area IV LLPP e all'Unione Montane Bassanese – Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:

- RFI- Rete Ferroviarie Italiane – Stazione di Bassano del Grappa (VI);
- Società Vicentine Trasporti Srl;
- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof n. 353, 36100 Vicenza;
- Regione Veneto, Unità Organizzativa Forestale Ovest, Contrà Mure San Rocco n. 51, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa;
- Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa;
- Polizia Stradale di Bassano del Grappa;
- Guardia di Finanza, Compagnia di Bassano del Grappa;
- Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa;
- Associazioni di categorie economiche varie (es. settore Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio etc...)
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati;
- Ufficio Stampa Comunale per la divulgazione tramite mass-media.

INFORMA, altresì,

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Elena Pavan

**(firma digitale)*

**Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.*

Allegato Sub. A)



